



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0239

Tirocini di qualità nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 292 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 153 e 166 TFUE,
- visto l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa a un quadro di qualità per i tirocini¹ ("raccomandazione del Consiglio del 2014"),
- vista la relazione di sintesi fattuale della Commissione, del 3 agosto 2022, sulla consultazione pubblica online a sostegno della valutazione della raccomandazione del Consiglio del 2014 relativa a un quadro di qualità per i tirocini²,
- vista la relazione di Eurofound, del 27 luglio 2017, dal titolo "Fraudulent contracting of work: Abusing traineeship status (Austria, Finland, Spain and UK)" (Contrattazione fraudolenta di lavoro: abusi dello status di tirocinio (Austria, Finlandia, Spagna e Regno Unito))³,
- vista la relazione della Commissione, dell'ottobre 2018, dal titolo "Traineeships under the Youth Guarantee – Experience from the ground" (Tirocini nell'ambito della garanzia per i giovani – Esperienza acquisita sul campo)⁴,
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo "La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" (COM(2016)0646),

¹ GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.

² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Quality-Framework-for-Traineeships-review-evaluation-/public-consultation_it.

³ <https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-traineeship-status-austria-finland-spain-and-uk>.

⁴ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8163&furtherPubs=yes>.

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo “Applying the Quality Framework for Traineeships” (Attuazione del quadro di qualità per i tirocini) (SWD(2016)0324),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani¹,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sul potenziamento della garanzia per i giovani²,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste³,
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 dal titolo "Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia"⁴,
- vista la sua risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2022 sul retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022⁵,
- visti il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in occasione del vertice di Göteborg, in particolare i suoi principi n. 1 e n. 4, il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali e la dichiarazione del vertice sociale di Porto del 2021 per l'impegno a lavorare per un'Europa sociale e il rafforzamento della coesione sociale,
- visto il documento finale, del 30 novembre 2022, della Conferenza sul futuro dell'Europa, adottato nell'ambito del quadro dell'Anno europeo dei giovani, in particolare la proposta n. 47, misura n. 5, che invita ad assicurare che tirocini e occupazione giovanili rispettino le norme in materia di qualità, ivi compresa la retribuzione, mettendo fine ai salari minimi giovanili e qualsiasi altra disposizione di legge discriminatoria in materia di diritto del lavoro, specifica per i giovani, nonché vietando attraverso uno strumento giuridico i tirocini non retribuiti nel mercato del lavoro e al di fuori dell'istruzione formale,
- vista la valutazione della Commissione, del 10 gennaio 2023, della raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, a cui aderiscono tutti gli Stati membri dell'UE, in particolare l'articolo 7, lettera a), punto i), su un equo salario ed una uguale remunerazione, e l'articolo 7, lettera c), sulle pari opportunità per tutti, e l'articolo 9 sul diritto alla sicurezza sociale per tutti,
- visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento

¹ GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1.

² GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.

³ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.

⁴ GU C 342 del 6.9.2022, pag. 265.

⁵ GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 83.

europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio¹,

- vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"²,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0186/2023),
- A. considerando che i tirocini sono essenziali affinché i giovani acquisiscano esperienza prima di trovare un'occupazione stabile; che i tirocini possono facilitare la transizione dall'istruzione o dalla formazione professionale al mercato del lavoro; che è fondamentale creare condizioni ottimali e incentivi per consentire ai giovani di accedere a tirocini di alta qualità che forniscano loro un'utile esperienza di apprendimento e di lavoro durante la quale sviluppare un insieme di competenze pertinenti; che i tirocinanti che svolgono tirocini nel libero mercato del lavoro, tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro (PAML) e tirocini che rientrano nella formazione professionale obbligatoria dovrebbero avere il diritto alla retribuzione, come indicato nell'allegato I; che i tirocinanti che effettuano tirocini finalizzati al conseguimento di titoli di istruzione dovrebbero avere accesso a un'adeguata compensazione, come indicato nell'allegato II;
- B. considerando che la pandemia di COVID -19 ha causato la sospensione di molte occasioni di formazione e lavoro, creando pertanto ostacoli all'acquisizione di competenze; che ciò ha colpito in maniera sproporzionata soprattutto la transizione dalla scuola al lavoro di giovani provenienti da contesti svantaggiati;
- C. considerando che nell'Unione esistono tipologie diverse di tirocinio; che per tirocinio si può intendere un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione, che una persona svolge per acquisire un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare la sua occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione stabile; che il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento³.
- D. considerando che la maggior parte dei tirocini nell'Unione può essere suddivisa in categorie che comprendono: i tirocini nel libero mercato, i tirocini associati a PAML, i tirocini che rientrano nella formazione professionale e i tirocini che rientrano in

¹ GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

² GU C 177 del 17.5.2023, pag. 13.

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 265).

programmi di studio accademici o professionali; che tutti questi tipi di tirocini rappresentano un'opportunità per i giovani di formarsi e di acquisire competenze pertinenti per le esigenze del mercato del lavoro e dovrebbero consentire loro di accedere più facilmente a posti di lavoro di qualità in futuro rispettando nel contempo le loro esigenze personali; che l'Unione, gli Stati membri e le parti sociali hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel fornire accesso a tirocini di qualità;

- E. considerando che nell'Unione esistono quadri giuridici e approcci diversi che disciplinano i tirocini; che tali differenze normative esistono sia tra gli Stati membri che, in alcuni casi, all'interno degli Stati membri;
- F. considerando che alcuni studi hanno stabilito legami tra la qualità dei tirocini e i risultati occupazionali¹, in cui la retribuzione è uno dei principali criteri di qualità per definire un tirocinio di alta qualità²;
- G. considerando che la raccomandazione del Consiglio del 2014 riguarda i tirocini nel libero mercato e quelli associati a PAML;
- H. considerando che la raccomandazione del Consiglio del 2014 raccomanda agli Stati membri di applicare i seguenti principi in vista di un quadro di qualità per i tirocini: conclusione di un contratto scritto di tirocinio, obiettivi di apprendimento e di formazione, condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, diritti e obblighi del tirocinante e del soggetto promotore del tirocinio, limitazione dei tirocini a una durata ragionevole, adeguato riconoscimento dei tirocini tramite strumenti dell'Unione (come Europass), obblighi di trasparenza, istituzione di tirocini transfrontalieri, uso dei fondi strutturali e d'investimento europei per migliorare i tirocini e applicazione del quadro di qualità per i tirocini;
- I. considerando che una persona può vivere la discriminazione in modo differente sulla base di una serie di fattori, tra cui, ma non solo, il sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità, l'origine etnica o sociale ed economica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale³; che è fondamentale concentrarsi sul superamento di tutte le discriminazioni nei tirocini e garantire la loro accessibilità alle persone e ai gruppi di persone più lontani dal mercato del lavoro; che è meno probabile che i giovani che vivono in situazioni economiche più deboli, compresi coloro che vivono in famiglie monoparentali, persone con disabilità, migranti, persone con livelli d'istruzione inferiori, giovani che non vivono con i genitori e persone che provengono da famiglie a bassa intensità di lavoro, abbiano accesso alle risorse economiche richieste per intraprendere tirocini non retribuiti o scarsamente retribuiti⁴;
- J. considerando che 87 milioni di cittadini europei avevano qualche forma di disabilità a luglio 2022; che le persone con disabilità incontrano ancora ostacoli nell'accesso a

¹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699459/EPRS_STU\(2022\)699459_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699459/EPRS_STU(2022)699459_EN.pdf), pag. 1.

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_799773.pdf.

³ Articolo 21 sulla non discriminazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <http://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/21-non-discriminazione>.

⁴ <https://www.youthforum.org/files/230111-DP-CostUnpaidInternships.pdf>.

tirocini di alta qualità e nella ricerca di occupazione nel libero mercato del lavoro;

- K. considerando che i tirocini di alta qualità sono fondamentali per educare e formare adeguatamente i giovani alle esigenze del mercato del lavoro e per affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e le conseguenti carenze del mercato del lavoro nell'Unione, soddisfacendo nel contempo gli interessi personali del tirocinante e sottolineando il potenziale valore aggiunto sia per i datori di lavoro che per i tirocinanti; che troppi giovani non riescono a trovare un'occupazione stabile perché i posti di lavoro disponibili potrebbero non corrispondere alle loro competenze; che, allo stesso tempo, il 40 % dei datori di lavoro¹ ha difficoltà a reperire dipendenti con le giuste competenze; che il tasso di disoccupazione giovanile dell'Unione è al 15,1 % e, nel contesto dell'attuale crisi del costo della vita, secondo l'Eurostat², i giovani sono il gruppo che rischia maggiormente di vivere in povertà, per cui 1 giovane su 4 vive a rischio di povertà o esclusione sociale e le giovani donne sono esposte a un rischio più elevato di esclusione sociale;
- L. considerando che circa la metà di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni nell'Unione ha maturato un'esperienza di lavoro in almeno un tirocinio; che la maggioranza dei giovani dichiara di aver svolto due tirocini non retribuiti prima di ottenere un'occupazione stabile³; che da tale dato consegue che circa quattro milioni di persone partecipano ad almeno un tirocinio all'anno nell'Unione⁴;
- M. considerando che la maggior parte dei tirocinanti intervistati durante un'indagine Eurobarometro ritiene che la loro esperienza sia stata o sarà utile per trovare un'occupazione stabile (71 %), ma che quasi un terzo è in disaccordo (28 %)⁵;
- N. considerando che le ricerche confermano che il valore del tirocinio ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro⁶;
- O. considerando che, sempre secondo l'indagine Eurobarometro summenzionata, solo il 40 % dei tirocinanti ha ricevuto una compensazione finanziaria, dei quali oltre la metà (53 %) ritiene che tale compensazione fosse insufficiente a coprire le spese essenziali per vivere⁷;
- P. considerando che lo svolgimento di tirocini in un altro Stato membro è ancora raro e che, secondo un'indagine condotta da Eurobarometro, solo il 9 % dei tirocini nell'Unione si svolge all'estero⁸;
- Q. considerando che mancano dati comparativi aggiornati sui tirocini a livello dell'Unione e nazionale, in particolare per quanto riguarda i tirocini nel libero mercato del lavoro; che i dati disponibili sui tirocini nell'Unione sono supportati da diverse definizioni, il

¹ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=it>.

² https://www.cedefop.europa.eu/files/9173_en.pdf.

³ <https://www.youthforum.org/files/230111-DP-CostUnpaidInternships.pdf>.

⁴ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699459/EPRS_STU\(2022\)699459_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699459/EPRS_STU(2022)699459_EN.pdf), pag. 2.

⁵ <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1091>.

⁶ La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini (SWD(2013)0495).

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

che crea problemi in termini di comparabilità;

- R. considerando che gli incentivi ai datori di lavoro sono fondamentali per offrire tirocini di qualità, in particolare quando tali datori di lavoro sono microimprese e piccole e medie imprese; che è incoraggiato il rafforzamento delle competenze digitali e degli strumenti digitali necessari per sostenere i tirocinanti nello svolgimento del loro tirocinio; che, a tal proposito, il programma di tirocini "Opportunità digitale", presentato nell'ambito del programma Erasmus+, offre agli studenti e ai giovani laureati l'opportunità di acquisire competenze digitali sul lavoro e fare esperienza nel settore tecnologico; che, in generale, i tirocini di qualità dovrebbero essere svolti in presenza; che il lavoro a distanza o ibrido è sempre più la norma in una serie di settori e imprese; che, a tale riguardo, qualsiasi parte a distanza o ibrida di un tirocinio dovrebbe essere accettabile solo quando la presenza sul luogo di lavoro non è necessaria o possibile e dovrebbe rispettare criteri di qualità;
1. sottolinea che i tirocini sono principalmente un'esperienza di apprendimento e non dovrebbero sostituire posizioni di livello base; invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, a facilitare e migliorare l'accesso dei giovani a tirocini di alta qualità, retribuiti e inclusivi, in particolare per coloro che provengono da contesti vulnerabili, al fine di raggiungere l'obiettivo di coesione sociale e inclusione dell'Unione;
 2. sottolinea la necessità di tirocini di alta qualità per migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani, facilitando in tal modo la loro transizione verso il mercato del lavoro; sottolinea che i tirocini possono rappresentare un'opportunità per i giovani di apprendere e sperimentare carriere diverse per comprendere quali lavori sono più adatti ai loro talenti e alle loro aspirazioni;
 3. sottolinea la necessità di educare e formare adeguatamente i giovani alle esigenze del mercato del lavoro e affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, soddisfacendo nel contempo gli interessi personali dei giovani e sottolineando il potenziale valore aggiunto sia per i datori di lavoro che per i tirocinanti; sottolinea, a tale proposito, anche la necessità di offrire tirocini in settori legati alle esigenze in termini di competenze e alle carenze di manodopera e in settori orientati al futuro in vista delle transizioni verde digitale;
 4. sottolinea che l'Unione non può promuovere la precarietà e che i tirocini di scarsa qualità e i tirocini non retribuiti non possono ricevere il sostegno delle finanze pubbliche; ribadisce che i datori di lavoro dovrebbero ricevere e utilizzare il sostegno pubblico economico solo se soddisfano criteri di qualità, normative e contratti collettivi;
 5. ricorda che tirocini di alta qualità possono contribuire in modo prezioso al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione entro il 2030, che prevedono che almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione e che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro, riducendo la percentuale di persone senza lavoro e che non seguono corsi di istruzione o formazione (NEET) al 9 % attraverso opportunità di qualità, in linea con l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n.1, 4, 8 e 10;
 6. sottolinea la necessità di tutelare i giovani dallo svolgimento di molti tirocini consecutivi, attraverso un rigido monitoraggio dell'utilizzo di contratti che puntano alla transizione tra l'istruzione e il mercato del lavoro;

7. sottolinea che i tirocini di alta qualità promuovono l'idea di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita e contribuiscono all'adattamento dinanzi al cambiamento dinamico del mercato del lavoro, e di conseguenza prolungano la vita lavorativa;

Revisione del quadro attuale

8. invita la Commissione ad aggiornare la raccomandazione del Consiglio del 2014 e a trasformarla in uno strumento legislativo più forte;
9. riconosce che i principi dell'attuale quadro di qualità per i tirocini continuano a essere pertinenti per guidare i datori di lavoro nell'offerta di tirocini di alta qualità; prende atto della posizione vulnerabile in cui si trovano i giovani nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di aggiungere nuovi principi al quadro di qualità per i tirocini al fine di migliorare la qualità dei tirocini e facilitare la transizione di tutti i giovani dall'istruzione al mercato del lavoro; invita pertanto la Commissione a includere i principi aggiuntivi seguenti nel quadro di qualità aggiornato per i tirocini:
 - accesso a un'adeguata compensazione da parte dei tirocinanti in linea con il costo della vita,
 - accesso alla protezione sociale da parte dei tirocinanti conformemente ai regimi nazionali,
 - maggiore accesso ai tirocini da parte di tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, tra cui tirocinanti con disabilità, utilizzando un approccio intersezionale,
 - luoghi di lavoro accessibili,
 - conformità di qualsiasi parte di un tirocinio condotta a distanza ai criteri di qualità,
 - obiettivi di apprendimento chiari e accesso a un tutoraggio adeguato e alla guida di tutor formati per garantire il trasferimento di competenze intergenerazionale,
 - in cooperazione con gli ispettorati nazionali del lavoro e le autorità competenti, segnalazione delle irregolarità e di condizioni inadeguate nel corso del tirocinio tramite canali di comunicazione definiti;
10. invita la Commissione a proporre una direttiva relativa ai tirocini nel libero mercato del lavoro, ai tirocini associati a PAML e ai tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale, al fine di garantire norme minime di qualità, comprese norme sulla durata dei tirocini, l'accesso alla protezione sociale conformemente al diritto e alle prassi nazionali, nonché una retribuzione che garantisca un tenore di vita dignitoso al fine di evitare pratiche di sfruttamento, conformemente al progetto di direttiva di cui all'allegato I;

Assistenza e sensibilizzazione

11. condanna l'utilizzo dello status di tirocinio per avere lavoratori altamente specializzati quando in realtà sono dipendenti e il loro rapporto di lavoro dovrebbe essere riconosciuto in quanto tale; osserva che tale pratica scorretta spesso genera insicurezza nel settore lavorativo, stipendi inferiori e una mancanza di protezione sociale, in

particolare assenza di ferie retribuite, di tutela in caso di malattia o congedi parentali, oltre all'assenza di gratifiche di fine anno; sottolinea l'importanza di non consentire la formalizzazione e legittimazione di tali pratiche;

12. ribadisce il ruolo centrale che il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il relativo quadro di valutazione che collega il finanziamento alle politiche dello strumento Next Generation EU e la garanzia per i giovani possono svolgere nel contribuire a un aumento del numero di tirocini di alta qualità, compresi quelli che sono accessibili ai gruppi svantaggiati; esorta gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a utilizzare tutte le risorse disponibili in questo settore; invita gli Stati membri ad aumentare l'investimento anche attraverso il Fondo FSE+ per sostenere le misure destinate a integrare i giovani svantaggiati;
13. invita gli Stati membri a utilizzare meglio il FSE+ per contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenendo lo sviluppo di capacità e competenze, compresi il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'occupabilità al fine di facilitare la piena partecipazione di tutti alla società, in particolare di coloro che provengono da contesti vulnerabili al fine di garantire loro l'accesso a uguali opportunità e contribuendo alla competitività¹; sottolinea il ruolo particolare del programma Erasmus + nella promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione per i giovani tirocinanti;
14. invita la Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica a livello nazionale, regionale e locale in merito ai fondi dell'Unione disponibili per garantire l'accessibilità a tirocini di alta qualità per tutti, in particolare per le persone che provengono da contesti vulnerabili al fine di assicurare loro accesso a uguali opportunità;
15. invita la Commissione a sostenere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri nel settore dei tirocini di alta qualità che siano accessibili a tutti; incoraggia gli Stati membri a fornire orientamenti e assistenza ai datori di lavoro, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per consentire loro di offrire tirocini di alta qualità, e a prevedere incentivi per i datori di lavoro che offrono ai tirocinanti un lavoro di qualità dopo il completamento di un tirocinio;
16. invita la Commissione, peraltro, a concentrarsi in particolare sulla garanzia di tirocini accessibili, retribuiti e di qualità, in particolare nel libero mercato del lavoro, durante l'Anno europeo delle competenze, sia come seguito dell'Anno europeo della gioventù che in linea con la relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa del maggio 2022;
17. invita la Commissione a fornire assistenza agli Stati membri sulle domande giuridiche relative all'attuazione di un quadro di qualità per i tirocini;

Migliori pratiche e monitoraggio

18. invita gli Stati membri ad attuare adeguati sistemi di monitoraggio per garantire che la prima esperienza di lavoro dei tirocinanti sia di elevata qualità; invita la Commissione a trasmettere orientamenti per sistemi di monitoraggio adeguati per garantire l'uniformità

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN>

della raccolta dei dati;

19. invita gli ispettorati nazionali del mercato del lavoro a garantire il rispetto delle normative esistenti in materia di tirocini di alta qualità; chiede, a tale proposito, ulteriori azioni di sensibilizzazione, formazione e sviluppo di capacità per gli ispettorati nazionali del mercato del lavoro;
20. chiede una maggiore cooperazione tra tutte le parti interessate, in particolare i servizi pubblici per l'impiego e di istruzione, i soggetti promotori di tirocini, compresi i datori di lavoro, i governi nazionali, regionali e locali nonché il coinvolgimento delle parti sociali, dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili e dei tirocinanti; suggerisce la creazione di un'alleanza europea per i tirocini, simile all'alleanza europea per l'apprendistato, che riunisca i governi e le principali parti interessate con l'obiettivo di rafforzare la qualità e l'offerta di tirocini in tutta l'Unione, promuovendo nel contempo la mobilità dei tirocinanti, in particolare attraverso la garanzia di accesso a risorse finanziarie sufficienti, compresi i corsi di lingua;
21. chiede il sostegno dei patti locali per le competenze, in collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego e tutti gli attori pertinenti a livello locale, per garantire che i tirocini contribuiscano a colmare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze sui mercati del lavoro;

Raccolta dei dati

22. chiede una migliore e più ampia raccolta di dati comparativi sui tirocini a livello nazionale e dell'Unione; chiede che nel quadro di valutazione della situazione sociale siano inclusi dati comparativi sui tirocini;
23. sottolinea che sono necessari ulteriori dati, in particolare sulle statistiche sui tirocini non retribuiti e informazioni sui settori in cui la questione è più predominante, sugli ostacoli che i tirocinanti incontrano nell'ottenere un tirocinio di alta qualità e sulle modalità per superarli, sugli effetti delle recenti crisi socioeconomiche sui tirocinanti, sulle sfide che spesso si trovano ad affrontare nello svolgimento di un tirocinio e sulle modalità per superarle, sui possibili ostacoli incontrati dai datori di lavoro quando offrono tirocini di alta qualità e sulle modalità per superarli, sui vantaggi e sugli svantaggi dei tirocini digitali, sulle esperienze dei tirocinanti con disabilità e dei tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili; sugli ostacoli ai tirocini transfrontalieri e sulle modalità per superarli;

Accessibilità

24. ricorda che deve essere vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità, l'origine etnica o sociale ed economica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; invita gli Stati membri a mettere in atto misure specifiche a tal fine¹;
25. sottolinea che i tirocini di alta qualità devono essere inclusivi e accessibili a tutti; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere le persone con disabilità nell'accesso

¹ Articolo 21 sulla non discriminazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <http://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/21-non-discriminazione>.

ai tirocini di alta qualità, garantendo nel contempo un processo di assunzione inclusivo e riducendo gli ostacoli per le persone con disabilità; chiede una definizione di disabilità a livello dell'Unione e invita la Commissione ad accelerare l'introduzione della tessera di disabilità dell'UE per facilitare la mobilità delle persone con disabilità e la loro capacità di cogliere opportunità di tirocinio in altri Stati membri; sottolinea la necessità di un luogo di lavoro accessibile adattato alle esigenze dei tirocinanti con diverse tipologie di disabilità; chiede una revisione della direttiva 2000/78/CE¹ del Consiglio per migliorare l'articolo sulle soluzioni ragionevoli sul luogo di lavoro, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; chiede di sbloccare l'adozione di una proposta di direttiva antidiscriminazione (COM(2008)0426); sottolinea la necessità di separare la retribuzione e il sostegno alla disabilità per consentire costi aggiuntivi legati alla disabilità per i tirocini; sottolinea l'importanza dell'assistenza personale per sostenere le persone con disabilità, con l'intenzione di appoggiare la vita indipendente; chiede una maggiore cooperazione tra le parti sociali e le organizzazioni che rappresentano le persone maggiormente a rischio di discriminazione;

26. sottolinea la necessità di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita; chiede che i tirocini siano accessibili a persone di tutte le età; ricorda che i tirocini possono offrire molti vantaggi al soggetto promotore del tirocinio e al tirocinante; sottolinea, a tale riguardo, l'enorme e sottovalutato potenziale degli anziani;
27. sottolinea la necessità di offrire opportunità rivolte ai giovani provenienti da contesti svantaggiati, in particolare ai giovani NEET; sostiene, a tale proposito, l'obiettivo a livello dell'Unione di una percentuale di NEET inferiore al 9 % entro il 2030²;

Mobilità transfrontaliera

28. invita gli Stati membri a incoraggiare maggiormente i tirocini transfrontalieri; sottolinea, a tale proposito, il potenziale di EURES quale strumento di abbinamento dei tirocini e collocamento; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente EURES fornendo informazioni più chiare, in formati accessibili alle persone con diverse tipologie di disabilità, e migliori servizi di orientamento e collocamento ai tirocinanti interessati che desiderano beneficiare della mobilità transfrontaliera; invita gli Stati membri a promuovere EURES, tra l'altro, tra i soggetti promotori di tirocini, i giovani, i disoccupati e i neolaureati; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare il riconoscimento e la convalida delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il tirocinio, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento transfrontaliero delle competenze; ribadisce che i tirocini sono una valida esperienza di lavoro e dovrebbero essere riconosciuti in quanto tali nei processi di assunzione;
29. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio per un quadro sui tirocini di qualità

¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

² https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training#To_what_extent_are_young_adults_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.3F_The_transition_from_education_to_work

che stabilisca i requisiti minimi per norme di qualità e una retribuzione adeguata per i tirocini nel libero mercato del lavoro, tirocini associati a PAML e tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale, conformemente al progetto di direttiva di cui all'allegato I;

30. chiede alla Commissione di presentare sulla base dell'articolo 166, paragrafo 4, TFUE, una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini per il conseguimento di titoli di istruzione, conformemente al progetto di decisione di cui all'allegato II;
31. è del parere che siano necessari finanziamenti sufficienti per le proposte contenute nella presente relazione e ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste debbano essere coperte dalla pertinente dotazione di bilancio dell'Unione;

◦

◦ ◦

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui tirocini di qualità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il principio n. 1 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il principio n. 3 del pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea che, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto a parità di trattamento e di opportunità, anche per quanto riguarda l'occupazione e l'istruzione.
- 2) L'articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- 3) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 mira a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, su un piano di parità con gli altri nell'Unione e nel resto del mondo. Nell'ambito di tale strategia, la Commissione si impegna a garantire che le persone con disabilità possano partecipare a corsi di formazione e a corsi per acquisire nuove competenze quale requisito fondamentale per l'occupazione e l'indipendenza.
- 4) I tirocini sono diventati un importante punto d'ingresso nel mercato del lavoro.
- 5) Se i tirocini, in particolare quelli ripetuti, vengono utilizzati al posto di regolari rapporti di lavoro, soprattutto per le posizioni di ingresso generalmente offerte ai tirocinanti, ne conseguono costi socioeconomici. Inoltre i tirocini di bassa qualità, in particolare quelli con scarsi contenuti di apprendimento, non portano all'occupabilità del tirocinante e non apportano vantaggi a nessuna delle parti. Anche i tirocini non retribuiti o poco retribuiti, che rischiano di limitare le opportunità di carriera di coloro che provengono da ambienti svantaggiati, possono comportare costi sociali.

6) La situazione economica delle persone influenza molto la loro scelta di svolgere un tirocinio non retribuito o scarsamente retribuito. I giovani provenienti da contesti vulnerabili sono esclusi in maniera iniqua dall'accesso alle opportunità occupazionali all'interno di organizzazioni e settori che offrono tirocini non retribuiti e discriminano indirettamente alcuni gruppi di giovani.

7) È dimostrato il rapporto tra la qualità del tirocinio e gli esiti occupazionali. Il valore del tirocinio ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro. I tirocini di qualità motivano i giovani nell'ingresso nel mercato del lavoro, migliorano le prospettive future, la stabilità mentale e la corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, apportano vantaggi diretti in termini di produttività e promuovono la mobilità, in particolare riducendo i costi relativi alla ricerca e alla compatibilità sia per le imprese sia per i tirocinanti.

8) Le prove dimostrano che c'è un numero significativo di tirocini che non presenta un nesso tra mansioni e obiettivi di apprendimento. Un tirocinio di qualità deve offrire contenuti di apprendimento validi e significativi. Ciò implica che sono necessari l'individuazione delle specifiche competenze che devono essere acquisite, la supervisione e il tutoraggio del tirocinante e il monitoraggio dei suoi progressi nel corso del tirocinio.

9) Sono state altresì individuate delle problematiche in merito alle condizioni di lavoro, ad esempio orari di lavoro lunghi, la mancanza di copertura previdenziale, la mancanza di copertura assicurativa sanitaria e per infortuni e di congedi per malattia, la protezione da rischi per la salute e la sicurezza o rischi professionali, retribuzione nulla o di scarsa entità e assenza di chiarezza sui termini e sulle condizioni stabilite nei contratti di tirocinio.

10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i tirocini siano contemplati nel sistema previdenziale, soprattutto in materia di salute, disoccupazione e diritti pensionistici in conformità del diritto e della prassi nazionali. I soggetti promotori di tirocini dovrebbero garantire che i tirocinanti dispongano di un'assicurazione contro gli infortuni, compresi gli infortuni sul luogo di lavoro, in linea con il diritto e la prassi nazionali.

11) In alcuni Stati membri permane una mancanza di regolamentazione dei tirocini nel libero mercato del lavoro. In assenza di un quadro o di uno strumento normativo, o a motivo della mancanza di trasparenza in merito alle condizioni di lavoro e ai contenuti di apprendimento dei tirocini, numerosi soggetti promotori dei tirocini possono utilizzare i tirocinanti come manodopera a basso costo o addirittura gratuita.

12) La mancanza di tali informazioni e di criteri di qualità vincolanti è una delle cause dei tirocini di qualità scadente ed è un problema molto più diffuso nel caso dei tirocini rispetto all'occupazione regolare. Maggiori requisiti di trasparenza e avvisi o comunicazioni inclusivi e neutri sotto il profilo del genere che pubblicizzano le posizioni di tirocinio ne migliorano l'accessibilità.

13) Le parti sociali e altri soggetti pertinenti come i sindacati studenteschi, le organizzazioni giovanili e i fornitori di servizi di orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita svolgono un ruolo chiave nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche e dei programmi di formazione. La cooperazione tra questi soggetti può offrire ai tirocinanti informazioni mirate sulle opportunità di carriera disponibili e sui fabbisogni di

competenze sui mercati del lavoro, nonché sui diritti e sulle responsabilità dei tirocinanti.

14) Il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento.

15) La presente direttiva dovrebbe stabilire gli standard minimi ai fini della definizione di quello che costituisce un tirocinio di qualità.

16) La presente direttiva dovrebbe contemplare i tirocinanti che svolgono tirocini nel libero mercato del lavoro, tirocini nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro, tra cui quelli offerti dalla garanzia per i giovani, e tirocini che rientrano nella formazione professionale obbligatoria.

17) Tenuto conto della sua natura e dei suoi obiettivi, la presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come un ostacolo agli Stati membri che intendano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i tirocinanti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce un quadro allo scopo di migliorare la qualità e l'accessibilità dei tirocini, nonché le condizioni di lavoro dei tirocinanti che svolgono tali tirocini. La presente direttiva si applica ai seguenti tirocini:

- a) tirocini nel libero mercato;
- b) tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro;
- c) tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "tirocinio nel libero mercato": un contratto di natura non obbligatoria, bilaterale e privato, stipulato tra un tirocinante e un soggetto promotore dei tirocini senza il coinvolgimento di una terza parte e senza un collegamento formale a un'istituzione del settore dell'istruzione o della formazione;
- b) "tirocinio associato a politiche attive del mercato del lavoro": un tirocinio organizzato da un servizio pubblico per l'impiego in cooperazione con un soggetto promotore di tirocini, sulla base di un contratto tra le tre parti allo scopo di aiutare giovani disoccupati o inattivi a trovare un'occupazione;

- c) "tirocinio che costituisce parte obbligatoria della formazione professionale": un tirocinio che funge da introduzione obbligatoria nella pratica professionale di uno specifico ambito lavorativo;
- d) "accordo di tirocinio": un accordo, per un periodo di tempo limitato, che istituisce un tirocinio nel libero mercato, un tirocinio associato a politiche attive del mercato del lavoro o un tirocinio che costituisce parte obbligatoria della formazione professionale, che comprende una componente di apprendimento e formazione e soddisfa le condizioni di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto nazionale, da un contratto collettivo o dalla prassi nazionale in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- e) "tirocinante": la persona che sulla base di un contratto di tirocinio svolge un tirocinio nel libero mercato, tirocinio associato a politiche attive del mercato del lavoro o un tirocinio che costituisce parte obbligatoria della formazione professionale per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare la propria occupabilità e facilitare il passaggio a un'occupazione regolare;
- f) "soggetto promotore di tirocini": un'impresa, un servizio pubblico per l'impiego o un'altra entità pubblica, privata o senza scopo di lucro che offre tirocini nel libero mercato aperto, tirocini associati alle politiche attive del mercato del lavoro o tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale.

Articolo 3
Criteri di qualità

1. Gli Stati membri si adoperano affinché i tirocinanti abbiano diritto a:
- a) un contratto di tirocinio scritto che stabilisca almeno:
 - i) la durata del tirocinio e le disposizioni per il rinnovo dello stesso;
 - ii) per i contratti di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la retribuzione corrisposta al tirocinante conformemente alla direttiva (UE) 2022/2041;
 - iii) i diritti e gli obblighi del tirocinante e del soggetto promotore del tirocinio, compresi i compiti che il tirocinante deve svolgere e, se del caso, le politiche del soggetto promotore del tirocinio in materia di riservatezza e titolarità dei diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) gli accordi per il tutoraggio e la valutazione che deve effettuare il supervisore che guida il tirocinante nelle mansioni assegnate;
 - v) gli obiettivi di apprendimento che sono stati stabiliti e discussi congiuntamente dal tirocinante e dal soggetto promotore dei tirocini, e dalle altre parti interessate nei casi di cui all'articolo 2, lettere b) e c), al fine di aiutare il tirocinante ad acquisire esperienza pratica e le pertinenti competenze.

Le mansioni di cui al punto iii) sono stabilite sulla base degli obiettivi di apprendimento di cui al punto v) e agevolano il raggiungimento di quegli obiettivi di apprendimento;

- b) i diritti stabiliti dalle direttive 2003/88/CE¹ e (UE) 2019/1152² del Parlamento europeo e del Consiglio, quali recepite dal diritto e dalla prassi nazionali;
- c) l'accesso alla protezione sociale conformemente ai regimi nazionali, compresi l'assicurazione sanitaria, le prestazioni di disoccupazione e i contributi pensionistici.

2. Gli Stati membri garantiscono sostegno ai soggetti promotori di tirocini che offrono tirocini per le persone con disabilità.

Articolo 4

Durata, rinnovo e prolungamento del tirocinio

1. Gli Stati membri garantiscono che la durata del tirocinio sia limitata nel tempo e non inferiore a un mese, tenuto conto delle prassi nazionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni relative alla durata, al rinnovo o al prolungamento dei tirocini non comportino la sostituzione di posti di lavoro di primo livello, posti vacanti per lavori a tempo pieno o contratti di lavoro a tempo indeterminato con, tra l'altro, il prolungamento dello stesso tirocinio nella stessa posizione per lo stesso soggetto promotore del tirocinio.
3. Gli Stati membri chiariscono i casi e le condizioni in cui un tirocinio può essere prorogato o rinnovato dopo la scadenza del primo contratto di tirocinio.
4. Gli Stati membri si adoperano affinché nel contratto di tirocinio il tirocinante o il soggetto promotore del tirocinio possa risolvere il contratto mediante comunicazione scritta, con un preavviso appropriato in funzione della durata del tirocinio e della prassi nazionale pertinente.

Articolo 5

Riconoscimento del tirocinio

1. Gli Stati membri garantiscono il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio e si adoperano affinché i soggetti promotori dei tirocini le attestino, sulla scorta di una valutazione, mediante un certificato.
2. Gli Stati membri garantiscono che i tirocini siano riconosciuti come esperienza lavorativa nelle procedure di assunzione.

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

² Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

Articolo 6
Obblighi di trasparenza

1. Gli Stati membri si adoperano affinché i soggetti promotori del tirocinio includano negli avvisi di posto vacante e nelle comunicazioni, inclusivi e neutri sotto il profilo del genere, informazioni sulle condizioni del tirocinio, ivi comprese retribuzione, condizioni di lavoro, mansioni previste e assicurazione sanitaria e per infortuni.
2. I soggetti promotori di tirocini forniscono informazioni sulle politiche di assunzione, compresa la percentuale di tirocinanti assunti dal soggetto promotore del tirocinio dopo il tirocinio negli ultimi anni.
3. Nella pubblicazione o comunicazione dell'avviso di posto vacante di tirocinio, i soggetti promotori del tirocinio non richiedono precedente esperienza lavorativa.
4. Gli Stati membri si adoperano affinché gli ispettori del lavoro vietino la sostituzione di posizioni di ingresso o stabili con tirocini.

Articolo 7
Dialogo sociale e coinvolgimento delle parti interessate

1. Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e in conformità del diritto e della prassi nazionali, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento efficace delle parti sociali e di altre parti interessate pertinenti, nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva.
2. I tirocinanti hanno accesso alle forme di rappresentanza dei lavoratori, compresi i sindacati.

Articolo 8
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva o le pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 9
Non regresso e disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva non può né essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti dei tirocinanti, né costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai tirocinanti nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli

ai tirocinanti o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai tirocinanti.

Articolo 10
Raccolta dei dati, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione pubblica orientamenti per assicurare l'uniformità della raccolta dei dati. La Commissione monitora l'applicazione di tali orientamenti.

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta dei dati dei tirocini a livello nazionale sia condotta in linea con gli orientamenti della Commissione di cui al paragrafo 1. Presentano annualmente i dati raccolti alla Commissione.

Articolo 11
Relazione e riesame

Entro... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione della presente direttiva e del suo impatto nella pratica e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il principio n. 1 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea che, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità, anche per quanto riguarda l'occupazione e l'istruzione.
- 2) L'articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- 3) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 mira a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, su un piano di parità con gli altri nell'Unione e nel resto del mondo. Nell'ambito di tale strategia, la Commissione si impegna a garantire che le persone con disabilità possano partecipare a corsi di formazione e a corsi per acquisire nuove competenze quale requisito fondamentale per l'occupazione e l'indipendenza.
- 4) I tirocini svolti allo scopo di conseguire titoli d'istruzione intendono offrire agli studenti un'esperienza di apprendimento concreta basata sul lavoro integrando la conoscenza accademica con l'esperienza pratica, offrendo loro l'opportunità di trovare gli ambiti professionali d'interesse e migliorare la loro occupabilità;
- 5) Se i tirocini, in particolare quelli ripetuti, vengono utilizzati al posto di regolari rapporti di lavoro, soprattutto per le posizioni di ingresso generalmente offerte ai tirocinanti, ne conseguono costi socioeconomici. Inoltre i tirocini di bassa qualità, in particolare quelli

con scarsi contenuti di apprendimento, non portano all'occupabilità del tirocinante e non apportano vantaggi a nessuna delle parti. Anche i tirocini non retribuiti, che limitano le opportunità di carriera di coloro che provengono da ambienti svantaggiati, possono comportare costi sociali.

6) È dimostrato il rapporto tra la qualità del tirocinio e gli esiti occupazionali. Il valore del tirocinio ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di tirocinio. I tirocini di qualità motivano i giovani nell'ingresso nel mercato del lavoro, migliorano le prospettive future, la stabilità mentale e la corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, apportano vantaggi diretti in termini di produttività e promuovono la mobilità, in particolare riducendo i costi relativi alla ricerca e alla compatibilità sia per le imprese sia per i tirocinanti.

7) Le prove dimostrano che c'è un numero significativo di tirocini che non presenta un nesso tra mansioni e obiettivi di apprendimento. Un tirocinio di qualità deve offrire contenuti di apprendimento validi e significativi. Ciò implica che sono necessari l'individuazione delle specifiche competenze che devono essere acquisite, la supervisione e il tutoraggio del tirocinante e il monitoraggio dei suoi progressi nel corso del tirocinio.

8) Sono state altresì individuate delle problematiche in merito alle condizioni di tirocinio, quali orari di lavoro lunghi, la mancanza di copertura previdenziale, la mancanza di copertura assicurativa sanitaria e per infortuni e di congedi per malattia, la protezione da rischi per la salute e la sicurezza o rischi professionali, compensazione nulla o di scarsa entità e assenza di chiarezza sui termini e le condizioni stabilite nei contratti di tirocinio.

9) I tirocini volti all'ottenimento di titoli di istruzione continuano a non essere regolamentati in alcuni Stati membri. In assenza di un quadro o di uno strumento normativo, o a motivo della mancanza di trasparenza in merito alle condizioni di tirocinio e ai contenuti di apprendimento dei tirocini, numerosi soggetti promotori dei tirocini possono utilizzare i tirocinanti come manodopera a basso costo o addirittura gratuita.

10) Un quadro di qualità per i tirocini rafforzato e aggiornato favorirà il miglioramento delle condizioni di tirocinio e l'innalzamento dei contenuti di apprendimento degli stessi. Gli elementi principali del quadro di qualità per i tirocini sono un contratto scritto di tirocinio che indichi gli obiettivi di apprendimento, condizioni di tirocinio dignitose, compreso l'importo della compensazione in linea con il costo della vita, diritti e obblighi e il requisito di limitare il tirocinio a una durata ragionevole.

11) La mancanza di informazioni è una delle cause dei tirocini di qualità scadente ed è un problema molto più diffuso nel caso dei tirocini rispetto all'occupazione regolare. Maggiori requisiti di trasparenza relativamente ad avvisi o annunci inclusivi e neutri sotto il profilo del genere che pubblicizzano le posizioni di tirocinio migliorano l'accessibilità dei tirocini.

12) Le principali parti interessate come le parti sociali, i sindacati studenteschi, i rappresentanti degli studenti, le organizzazioni giovanili e i fornitori di servizi di orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita svolgono un ruolo chiave nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche e dei programmi di formazione. La cooperazione tra questi soggetti può offrire ai tirocinanti informazioni mirate sulle opportunità di carriera disponibili e sui fabbisogni di competenze sui mercati del lavoro,

nonché sui diritti e sulle responsabilità dei tirocinanti.

13) L'aumento della mobilità transfrontaliera dei tirocinanti nell'Unione costituisce una delle opportunità. La mancanza di una compensazione dignitosa rappresenta un ostacolo allo sviluppo della mobilità transfrontaliera dei tirocinanti, soprattutto per gli studenti che provengono da gruppi svantaggiati. Inoltre, in alcuni casi sono stati constatati in diversi Stati membri di accoglienza ostacoli amministrativi e giuridici che si frappongono alla mobilità transfrontaliera dei tirocinanti. In tale contesto è importante l'informazione sul diritto alla mobilità transfrontaliera dei tirocinanti. Il quadro di qualità per i tirocini agevolerebbe inoltre l'accesso ai tirocini transfrontalieri, stabilendo principi e orientamenti che fungono da riferimento.

14) I soggetti promotori di tirocini che rispettano il quadro di qualità possono essere sostenuti a livello finanziario da fondi nazionali e dell'Unione. Ciò comprende la possibilità di un contributo ai costi del tirocinio per i soggetti promotori del tirocinio.

15) Il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento.

16) Il quadro di qualità per i tirocini costituisce un importante punto di riferimento per definire quello che costituisce un tirocinio di qualità.

17) La presente decisione dovrebbe riguardare i tirocinanti che svolgono tirocini volti al conseguimento di titoli di istruzione.

18) I tirocinanti oggetto della presente decisione dovrebbero avere accesso a un'adeguata compensazione determinata da ciascuno Stato membro in considerazione delle condizioni socioeconomiche nazionali e del costo della vita. Dovrebbe coprire almeno le necessità di vita più elementari, quali vitto, alloggio e trasporto. Dovrebbe essere di natura finanziaria o integrata in altro modo da prestazioni in natura.

19) Tenuto conto della sua natura e dei suoi obiettivi, la presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ostacolo agli Stati membri che intendano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i tirocinanti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Obiettivi

Gli obiettivi del quadro di qualità per i tirocini mirano al miglioramento:

- a) della qualità dei tirocini svolti allo scopo di conseguire titoli di istruzione, in particolare in merito ai contenuti di apprendimento e formazione, alle condizioni di tirocinio, al fine di facilitare la transizione verso il mondo del lavoro;
- b) dell'accessibilità di tali tirocini allo scopo di aumentare, in particolare, la

partecipazione dei giovani provenienti da gruppi svantaggiati e delle persone con disabilità mediante l'attuazione degli articoli da 2 a 13.

Articolo 2

Conclusioni di un contratto scritto di tirocinio

1. Gli Stati membri prescrivono che i tirocini si basino su un contratto scritto concluso all'inizio del tirocinio tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio.
2. Gli Stati membri prescrivono che i contratti di tirocinio precisino gli obiettivi di apprendimento, le condizioni di tirocinio, la corresponsione di una compensazione adeguata al tirocinante da parte del soggetto promotore del tirocinio, i diritti e gli obblighi delle parti in virtù del diritto nazionale e dell'Unione applicabile e la durata del tirocinio.

Articolo 3

Obiettivi di apprendimento e di formazione

1. Gli Stati membri promuovono le migliori pratiche per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento e di formazione stabiliti congiuntamente dal tirocinante, dal soggetto promotore del tirocinio e dall'istituto d'istruzione al fine di aiutare i tirocinanti ad acquisire esperienza pratica e competenze pertinenti. Le mansioni assegnate al tirocinante dovrebbero consentire il conseguimento di tali obiettivi.
2. Gli Stati membri incoraggiano i soggetti promotori di tirocini a designare un tutore per i tirocinanti che li guidi attraverso i compiti assegnati, monitorandone e valutandone i progressi, garantendo nel contempo il trasferimento intergenerazionale di competenze.

Articolo 4

Condizioni di formazione applicabili ai tirocinanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i diritti, le condizioni di formazione e l'accesso alla protezione sociale dei tirocinanti, a norma del diritto nazionale e dell'Unione applicabile, compresi i limiti all'orario settimanale di lavoro, i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, i diritti minimi alle ferie, i congedi per malattia, i diritti al telelavoro e l'accesso alla rappresentanza, e che le ore di formazione e la durata della formazione siano compatibili con il piano di studio interessato, nel caso in cui la formazione e l'istruzione debbano essere svolte simultaneamente.
2. Gli Stati membri garantiscono che i tirocinanti siano coperti da un'assicurazione sanitaria e per infortuni e che sia loro riconosciuto il congedo per malattia in conformità del diritto e della prassi nazionali.
3. Gli Stati membri garantiscono che i tirocinanti oggetto della presente decisione abbiano accesso a un'adeguata compensazione determinata da ciascuno Stato membro in considerazione delle condizioni socioeconomiche nazionali e del costo della vita.
4. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi parte a distanza di un tirocinio soddisfi le condizioni di formazione, sia adeguatamente monitorata dal tutore e attui integralmente il quadro di qualità per i tirocini.

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettorati del lavoro e le autorità competenti nazionali dispongano di canali per segnalare le pratiche scorrette e le cattive condizioni dei tirocinanti.

Articolo 5
Diritti e obblighi

Gli Stati membri incoraggiano le parti interessate a garantire che il contratto di tirocinio stabilisca i diritti e gli obblighi del tirocinante e del soggetto promotore del tirocinio e richiami, se del caso, anche la politica seguita dal soggetto promotore del tirocinio in materia di riservatezza e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 6
Durata del tirocinio

1. Gli Stati membri garantiscono una durata ragionevole dei tirocini che, in linea di principio, non superi i sei mesi, salvo nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata, tenendo conto delle prassi nazionali.

2. Gli Stati membri promuovono la pratica in base alla quale il contratto di tirocinio debba precisare che il tirocinante o il soggetto promotore del tirocinio può risolvere il contratto mediante comunicazione scritta a tutte le parti, con un preavviso appropriato in funzione della durata del tirocinio e la prassi nazionale pertinente.

Articolo 7
Riconoscimento del tirocinio

Gli Stati membri garantiscono il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio da parte sia del soggetto promotore del tirocinio che dell'istituto d'istruzione.

Articolo 8
Accessibilità del tirocinio

1. Gli Stati membri promuovono un maggiore accesso ai tirocini per i tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, compresi i tirocinanti con disabilità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i luoghi di lavoro siano adattati per essere accessibili ai tirocinanti con disabilità.

Articolo 9
Obblighi di trasparenza

Gli Stati membri incoraggiano i soggetti promotori di tirocini a includere negli avvisi di posto vacante e negli annunci pubblicitari neutri sotto il profilo del genere e inclusivi informazioni sui termini e sulle condizioni del tirocinio, in particolare per quanto riguarda la compensazione, l'assicurazione sanitaria e per infortuni e i compiti previsti, e a fornire

informazioni sulle politiche di assunzione, compresa la percentuale di tirocinanti assunti negli ultimi anni.

Articolo 10
Tirocini transfrontalieri

1. Gli Stati membri agevolano la mobilità transfrontaliera dei tirocinanti nell'Unione tra l'altro mediante un più chiaro quadro giuridico nazionale relativo ai tirocini, la definizione di norme chiare circa l'accoglienza di tirocinanti di altri Stati membri o l'invio di tirocinanti in altri Stati membri e una riduzione delle formalità amministrative.
2. In caso di cittadini di paesi terzi che svolgono tirocini all'interno dell'Unione, gli Stati membri agevolano l'applicazione del quadro di qualità per i tirocini nei loro confronti.
3. In caso di mobilità al di fuori dell'Unione, gli Stati membri promuovono il rispetto del quadro di qualità per i tirocini negli accordi tra istituti di istruzione e soggetti promotori di tirocini.

Articolo 11
Sostegno finanziario

Gli Stati membri promuovono l'utilizzo di fondi nazionali e/o dell'Unione, come il Fondo Sociale Europeo Plus, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i soggetti promotori di tirocini che rispettano il quadro di qualità per i tirocini.

Articolo 12
Raccolta dei dati, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione pubblica gli orientamenti relativi a sistemi di monitoraggio appropriati al fine di garantire uniformità della raccolta dei dati per assicurare una raccolta dei dati migliore e comparativa sui tirocini a livello nazionale.
2. Sulla base degli orientamenti pubblicati a norma del paragrafo 1, la Commissione monitora, in cooperazione con gli Stati membri ed in particolare mediante l'EMCO, i progressi nell'attuazione del quadro di qualità per i tirocini in conformità della presente decisione e analizza gli effetti delle politiche in essere.

Articolo 14
Attuazione del quadro di qualità per i tirocini

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per attuare il quadro di qualità per i tirocini in tempi brevi.
2. Entro ... [tre anni dopo la data di adozione della presente decisione] gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sulle misure adottate a norma della presente decisione.
3. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva delle parti interessate, in particolare le parti sociali, i sindacati studenteschi, i rappresentanti degli studenti, le

organizzazioni giovanili e i fornitori di servizi di orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita, nell'attuazione del quadro di qualità per i tirocini.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente